



COMUNE DI PONTE DELL'OLIO Provincia di Piacenza

Tel. 0523-874411 / 874418 - FAX 0523-874444 - c.f. 00255060337
29028 Ponte dell'Olio (PC) / Via Vittorio Veneto, 147

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 23 DEL 23-02-2020

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - SOSPENSIONE
ATTIVITA' CON AGGREGAZIONE DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI,
APERTI AL PUBBLICO E PRIVATI**

IL SINDACO

CONSIDERATI gli esiti delle due riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi in data 22 c.m. presso la Prefettura di Piacenza alla presenza del Prefetto, delle Autorità Regionali, Sanitarie e di Pubblica Sicurezza, dalle quali è emersa la conferma della presenza di focolai del cosiddetto "Coronavirus" in alcuni territori delle Province di Pavia, Lodi e Cremona, in particolare in Comuni contermini alla Provincia di Piacenza;

ACCERTATO che risultano attualmente ricoverate presso il Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Piacenza complessivamente tre persone con patologia legata da comprovato rapporto di causalità con la presenza di detto virus;

APPRESO che detti episodi di contagio sarebbero avvenuti non in territorio piacentino bensì nelle aree dei Comuni del Basso Lodigiano nei quali è accertata la presenza e la circolazione del virus e che i ricoveri presso l'Ospedale di Piacenza sono avvenuti unicamente per ragioni di cura, dovendosi così ritenere che non sussistano – allo stato - prove di contagio autoctono in Provincia di Piacenza;

APPRESO ALTRESI' che sono stati effettuati nel territorio piacentino numerosi prelievi di campioni per la ricerca della presenza del virus in persone che a vario titolo, anche

occasionalmente, possano essere venute in contatto con persone affette da detta patologia, di cui non sono ancora noti gli esiti;

RITENUTO peraltro che la vicinanza territoriale di luoghi del ritenuto contagio, la necessità di attendere gli esiti di accertamenti di natura sanitaria già effettuati ed attualmente in corso, l'utilità di evitare la creazione di condizioni favorevoli alla diffusione del virus, oltre che l'applicazione del principio di precauzione, siano tali da rendere necessaria l'adozione delle misure preventive di cui alla presente ordinanza, come di seguito meglio descritte;

CONSIDERATO che sia da ritenersi consigliabile l'interdizione dello svolgimento di attività e manifestazioni che prevedano l'afflusso di un considerevole numero di persone, ivi comprese la permanenza degli studenti e di personale presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di gruppi di persone presso strutture sportive e ricreative pubbliche e private nonché discoteche, locali da ballo e locali pubblici con intrattenimento;

RILEVATO inoltre che tutti i cittadini residenti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico; Terranova de' Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza congiunta Presidente della Regione Lombardia e Ministro della Salute in data 21 febbraio 2020, fino a modifica ovvero revoca di detta Ordinanza sono da intendersi esentati dallo svolgimento delle attività lavorative; conseguentemente, saranno da considerarsi ad ogni effetto di legge in condizione di malattia, con riconoscimento dei trattamenti assicurativi e indennitaria, dovendosi così ritenere che sia da escludersi l'afflusso di persone provenienti o comunque residenti nei Comuni ove siano stati rilevati casi di contagio;

d'intesa con la Prefettura di Piacenza, con l'Azienda USL di Piacenza e con l'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, in via esclusivamente precauzionale e cautelativa,

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 della Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982 e successive modificazioni che attribuisce al Sindaco le competenze, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, in materia di igiene e sanità;

- i provvedimenti restrittivi assunti dalle Autorità del Ministero della Salute e della Regione Lombardia per i territori contermini alla Provincia di Piacenza;
- le precedenti ordinanza sindacale n.1 e 2 del 22 c.m., da aversi qui per revocate e sostituite;
- l'ordinanza del Prefetto di Piacenza prot. 0008236 del 22 febbraio 2020;
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale,

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

sino a tutta la giornata del 1 marzo, da intendersi compresa:

- la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione e musicali, gli asili nido e le scuole dell'infanzia) con conseguente sospensione dell'attività educativa, ivi compresi gli stage lavorativi e le attività laboratoriali, per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza;

sino a tutta la giornata del 25 febbraio, da intendersi compresa:

- la chiusura dei centri sportivi pubblici e privati, con conseguente rinvio di tutte le manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche previste nel periodo di vigenza della presente ordinanza;
- la chiusura di discoteche, locali da ballo e locali pubblici con intrattenimento;
- la sospensione ed il conseguente rinvio a data da destinarsi di tutte le manifestazioni pubbliche, ivi compresi incontri e comizi pubblici, i festeggiamenti previsti per il Carnevale ed i mercati settimanali;

Si dà atto che la presente ordinanza sarà valida sino ad eventuali modifiche conseguenti all'evolversi della situazione ovvero a revoca anticipata, che è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo pretorio comunale.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

RICORDA

agli esercenti attività imprenditoriali presenti sul territorio comunale che saranno da intendersi assenti giustificati dal lavoro, per riconoscimento dello stato di malattia ex lege, tutti i lavoratori dipendenti di aziende del territorio residenti nei Comuni indicati nell'Ordinanza del Ministero della Salute di cui in parte motiva;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Ponte dell'Olio ed agli organi di informazione per la necessaria diffusione;

che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza.

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

IL SINDACO
CHIESA ALESSANDRO